V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Repubblica di Polonia) — Procedura di insolvenza aperta contro MG Probud Gdynia sp. z o.o.

(Causa C-444/07) [1]

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura]

(2010/C 63/02)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Parte nel procedimento principale

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy Gdańsk — Interpretazione degli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Sequestro da parte delle autorità di uno Stato membro delle disponibilità finanziarie iscritte sul conto bancario di un'impresa dopo l'apertura nei suoi confronti di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro, nonostante le disposizioni del diritto nazionale dello Stato di apertura — Rifiuto di riconoscimento da parte di uno Stato membro, in mancanza dell'apertura di una procedura secondaria di insolvenza in tale Stato, della procedura di insolvenza aperta da un giudice di un altro Stato membro

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all'apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest'altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest'ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l'applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.

[1] GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Belgio) — Association générale de l'industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge

(Cause riunite C-471/07 e C-472/07) [1]

(Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4, n. 1 — Effetto diretto — Blocco dei prezzi)

(2010/C 63/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association générale de l'industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)

Convenuto: État belge

con l'intervento di: Sanofi-Aventis Belgium SA (C-471/07),

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) — Blocco del prezzo dei medicinali imposto dalle autorità competenti di uno Stato membro — Portata dell'obbligo, incombente a quest'ultimo, di verificare, almeno una volta l'anno, se le condizioni «macroeconomiche» giustifichino il mantenimento di tale blocco — Verifica limitata al solo esame del controllo della spesa sanitaria o necessità di prendere in considerazione gli effetti macroeconomici del blocco dei prezzi sull'industria farmaceutica

Dispositivo

1) *L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri stabilire, nel rispetto dell'obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva, nonché dei requisiti previsti da detta disposizione, i criteri sulla base dei quali occorre effettuare la verifica delle condizioni macroeconomiche menzionata in tale disposizione, purché tali criteri siano fondati su elementi obiettivi e verificabili.*

2) *L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, dal punto di vista del suo contenuto, esso non è sufficientemente preciso perché un singolo possa farlo valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.*

3) *L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può adottare, 18 mesi dopo che è stata posta fine a una misura di blocco generalizzato dei prezzi dei medicinali rimborsabili durato otto anni, una nuova misura di blocco dei prezzi dei medicinali senza procedere alla verifica delle condizioni macroeconomiche prevista da tale disposizione.*

---

(1) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-546/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Allegato XII dell'Atto di adesione — Elenco di cui all'art. 24 dell'Atto di adesione: Polonia — Capitolo 2, n. 13 — Possibilità, per la Repubblica federale di Germania, di derogare all'art. 49, n. 1, CE — Clausola di «standstill» — Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l'esecuzione di contratti d'appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di stipulare con imprese polacche contratti di lavoro aventi ad oggetto appalti da eseguire in Germania — Ampliamento delle restrizioni esistenti al momento della firma del Trattato di adesione relative all'accesso dei lavoratori polacchi al mercato del lavoro tedesco)

(2010/C 63/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, M. Lumma e C. Blaschke, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE e dell'Allegato XII (Elenco di cui all'art. 24 dell'atto di adesione: Polonia), capitolo 2 (Libera circolazione delle persone), punto 13, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 875) — Interpretazione e applicazione, da parte delle autorità amministrative nazionali, della convenzione 31 gennaio 1990 tra il governo